

essendo in tutti i regni cristiani il Sacerdozio una delle più cospicue e savie parti della repubblica, vi hanno senza dubbio quel medesimo diritto, che tutti gli altri cittadini. In Inghilterra tuttavia i Vescovi hanno nella camera alta il lor diritto legislativo: e lo aveva in Francia tutto il Clero, mentre durò il costume di non far leggi che ne' comizii generali della nazione. Anche in Italia quando le leggi imperiali dettavansi nel piano di Roncaglia, i Vescovi vi avevano il primo posto.

§. XII. La questione dunque si restringe: se il Clero, sia ciascuno nella sua diocesi sia unito ne' concilii, possa esso solo dar leggi alla nazione. Tutti gli antichi concilii non han fatto che canoni cioè regole, le quali di per se non hanno forza coattiva del corpo. La parola legge è imperiosa; e perchè suppone giurisdizione temporale, e la forza della spada da obbligare con le pene afflittive del corpo; non può convenire al Sacerdozio, il quale di per se non ha nè giurisdizione temporale, nè il *jus gladii*. E di qui è nato, che la Chiesa costantemente ne' suoi giudizi si è dichiarata sempre esser lontana